



UNIONE INDUSTRIALE PRATESE
CONFINDUSTRIA PRATO

STATUTO
dell'Unione Industriale Pratese

L'Unione Industriale Pratese è stata fondata il 30 dicembre 1912 e ricostituita il 21 ottobre 1944

Il presente Statuto fu letto, discusso ed approvato nell'Assemblea dei Soci del 12 ottobre 1944, rogito del notaio dott. Giovanni Spighi, registrato in Prato il 28 ottobre 1944 n. 39 vol. III; modificato nelle Assemblee dei Soci del 12 ottobre 1945, del 21 luglio 1949, del 15 luglio 1952, del 13 aprile 1960, sempre con rogiti del notaio dott. Giovanni Giuliano Spighi; modificato nell'Assemblea dei Soci del 16 maggio 1962, del 13 febbraio 1974, del 3 aprile 1975, con rogito del notaio dott. Gianfranco Spighi; modificato nell'Assemblea dei Soci del 10 maggio 1978, con rogito del notaio dott. Stefano Balestri; modificato nell'Assemblea dei Soci del 25 maggio 1984 con rogito del notaio dott. Stefano Balestri; modificato nell'Assemblea dei Soci del 10 giugno 1986 con rogito del notaio dott. Stefano Balestri; modificato nell'Assemblea dei Soci del 13 gennaio 1992 con rogito del notaio dott. Stefano Balestri; modificato nell'Assemblea dei Soci del 29 maggio 1996 con rogito del notaio dott. Stefano Balestri; modificato dall'Assemblea dei Soci del 31 maggio 1999 con rogito del notaio dott. Stefano Balestri; modificato dall'Assemblea dei Soci del 30 maggio 2006 con rogito del notaio dott. Renato D'Ambra; modificato dall'Assemblea dei soci del 14 maggio 2010 con rogito del notaio dott. Renato D'Ambra; modificato dall'Assemblea dei soci del 28 maggio 2012 con rogito del notaio dott. Renato D'Ambra.

STATUTO DELL'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE

SOMMARIO

• <i>COSTITUZIONE E SCOPI</i>		
Art. 1	pag.	5
Art. 2	“	5
• <i>SOCI, SEZIONI E GRUPPI</i>		
Art. 3	pag.	6
Art. 4	”	6
Art. 5	“	7
Art. 6	“	8
Art. 7	“	8
Art. 8	“	8
• <i>ORGANI DELL'UNIONE</i>		
Art. 9	pag.	9
• <i>ASSEMBLEA</i>		
Art. 10	pag.	9
Art. 11	“	10
• <i>COMITATO ELETTORALE</i>		
Art. 12	pag.	11
• <i>CONSIGLIO DIRETTIVO</i>		
Art. 13	pag.	11
Art. 14	“	12
• <i>COMITATO DI PRESIDENZA</i>		
Art. 15	pag.	13
Art. 16	“	14
• <i>PRESIDENTE</i>		
Art. 17	pag.	15
• <i>COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE</i>		
Art. 18	pag.	15
• <i>CONSIGLI DI SEZIONE</i>		
Art. 19	pag.	16
Art. 20	“	16
• <i>CONSULTA DELLE SEZIONI</i>		
Art. 21	pag.	16

• COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI Art. 22	pag. 17
• PROBIVIRI Art. 23	pag. 18
• DELEGATI DI ZONA Art. 24	pag. 19
• GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI Art. 25	pag. 19
• COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA Art. 26	pag. 19
• CARICHE SOCIALI Art. 27	pag. 20
• DIRETTORE Art. 28	pag. 20
• FONDO COMUNE DELL'UNIONE, CONTRIBUTI E BILANCI Art. 29 Art. 30	pag. 21 “ 21
• PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 31	pag. 22
• SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 32	pag. 23
• LIMITI AL CUMULO DI CARICHE E INCOMPATIBILITA' Art.33	pag. 23
• NORME GENERALI Art. 34	pag. 24

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita con durata illimitata l'Unione Industriale Pratese. L'Unione ha sede legale in Prato e può aggiungere al suo nome la denominazione Confindustria Prato.

L'Unione aderisce alla Confindustria, adottandone il logo e gli altri segni distintivi; assume così il ruolo di componente territoriale del Sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dalla Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

ART. 2

L'Unione ha per scopo di provvedere all'assistenza ed alla tutela degli interessi delle aziende associate in tutti i problemi sindacali ed economici che, direttamente ed indirettamente le investono, informandole al riguardo anche mediante notiziari e bollettini periodici; di prestare inoltre alle stesse una efficace assistenza diretta allo sviluppo ed al progresso dell'attività imprenditoriale del comprensorio pratese.

In particolare l'Unione intende perseguire i seguenti fini:

- a) stipulare accordi e contratti collettivi di lavoro, con le competenti organizzazioni dei lavoratori ed assistere le aziende associate nelle controversie sindacali individuali e collettive;
- b) tutelare gli interessi delle aziende associate rappresentandole nei confronti delle autorità e di altre organizzazioni ed associazioni economiche e sindacali;
- c) coordinare l'interesse generale della produzione pratese e l'azione delle associate, stabilendo con la collaborazione di queste i criteri e gli indirizzi su problemi e questioni di massima, ivi compresa qualsiasi iniziativa atta a favorirne l'accesso ed il consolidamento sui mercati internazionali;
- d) portare il suo contributo all'opera di sviluppo dell'attività economica, mediante l'assistenza ed ogni altra possibile iniziativa per la risoluzione dei problemi che ad essa si connettono.

L'Unione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopradescritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e prestazioni fra le componenti del sistema.

Per il perseguimento dei suoi fini l'Unione potrà assumere ogni iniziativa utile o concorrere ad iniziative utili di altri, quali ad esempio porre in essere attività destinate a dare vita alla partecipazione, alla contribuzione di fondazioni, consorzi, società, istituzioni specializzate ed organismi aventi lo scopo di fornire servizi; alla ricerca, promozione, cooperazione, al porre in essere le condizioni che facilitino il reperimento del credito a favore delle aziende partecipanti od associate; al coordinamento dell'attività dei predetti soggetti al fine del più efficace perseguimento degli obiettivi di interesse generale; al potenziamento della solidarietà fra gli imprenditori ed alla collaborazione costruttiva tra le aziende associate.

L'Unione non persegue scopi di lucro, tuttavia può dar vita o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi. Essa è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza. Essa adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

L'Unione riconosce il valore del completo inquadramento come mezzo per la coesione e il consolidamento rappresentativo del sistema e lo promuove nei confronti dei propri associati.

SOCI, SEZIONI E GRUPPI

ART. 3

Possono far parte dell'Unione, in qualità di soci effettivi, le imprese che svolgono, con un'organizzazione di tipo industriale, attività diretta alla produzione di beni e/o servizi nonché i consorzi e le imprese artigiane che svolgono attività produttive nonché le imprese cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria per la loro ammissione. Alle aziende socie si richiede che si riconoscano nei valori del mercato e della libera concorrenza e:

- a) che svolgano le loro attività nel territorio del distretto industriale pratese;
- b) che accettino di rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni e le disposizioni che, in base allo Statuto, siano emanate, ed il Codice Etico di Confindustria;
- c) che i loro titolari e legittimi rappresentanti diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

Possono aderire all'Unione anche le imprese che operano nell'ambito di settori mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione, in tutto o in parte. Al complesso di queste imprese che abbiano aderito all'Unione, non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti.

Possono inoltre aderire all'Unione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre persone giuridiche, enti o altre realtà, anche non aventi scopo di lucro, che presentino elementi di complementarità, di strumentalità o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Unione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere associati effettivi non possono essere associate come associati aggregati.

ART. 4

La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata al Presidente della Unione ed indicare, oltre la persona o le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede, la descrizione dell'impianto, il numero dei dipendenti e la Sezione alla quale intende essere iscritto.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme dello Statuto e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale e il Codice Etico di Confindustria.

Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato di Presidenza.

Contro la deliberazione negativa è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Proviviri.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge statutari e lo obbliga ad uniformarsi a tutte le deliberazioni ed impegni assunti dai competenti organi sociali.

L'iscrizione impegna il socio dalla data di comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, di anno in anno, qualora non venga disdetto, con raccomandata, entro il 30 settembre. Il dissenso formalmente manifestato nei confronti di eventuali modifiche statutarie rappresenta causa di cessazione del rapporto associativo. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non estingue il rapporto associativo.

L'Unione ha la facoltà di procedere giudizialmente per il recupero dei crediti nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi o delle quote.

ART. 5.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al Sistema confederale. Pertanto l'impresa associata dovrà attenersi agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti dell'Associazione, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei valori associativi e dovrà osservare le normative e le disposizioni attuative dello Statuto nonché le deliberazioni degli Organi associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

L'impresa associata non può aderire, direttamente o indirettamente, a organizzazioni concorrenti con Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Le imprese associate sono inoltre tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali e a osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria.

In particolare il socio come impresa si impegna:

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti di correttezza ed integrità nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei partiti politici;
- a tutelare l'ambiente e a prevenire l'inquinamento.

In qualità di socio si impegna inoltre:

- ad escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
- a rispettare le direttive dell'associazione ed esprimere le proprie personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno;

- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne.

ART. 6

Gli associati effettivi hanno diritto di partecipare all'attività associativa, di concorrere all'accesso, tramite i propri rappresentanti, alle cariche associative e di avvalersi di tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio dell'Associazione nonché di quelle derivanti dalla sua appartenenza al Sistema confederale.

Hanno diritto altresì ad avere attestata la loro partecipazione all'Associazione ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento.

I diritti degli associati aggregati sono disciplinati da apposito Regolamento, ferma restando l'esclusione di tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti spettanti compete solo alle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 7

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni (le quali in ogni caso non esonerano il socio dagli impegni assunti se non presentate nei termini di cui al precedente art. 4);
- b) per esclusione;
- c) per espulsione;
- d) per cessazione dell'attività, legalmente accertata;
- e) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione dell'impresa.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Unione e del sistema confederale.

ART. 8

I soci sono raggruppati in Sezioni per categorie di attività. Per il settore tessile potranno essere istituite più Sezioni in relazione alle diverse caratteristiche delle aziende.

Per le altre attività saranno costituite Sezioni distinte soltanto per quelle categorie che abbiano importanza notevole o presentino particolari caratteristiche; le altre saranno raggruppate in Sezioni miste di categorie affini o in una Sezione di attività varie.

Sulla costituzione delle Sezioni delibera il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle singole Sezioni potranno essere costituiti Gruppi per comparti merceologici omogenei.

ORGANI DELL'UNIONE

ART. 9

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato Elettorale
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Comitato di Presidenza od il Comitato di Reggenza
- e) il Presidente ed i Vice Presidenti
- f) i Consigli di Sezione
- g) la Consulta delle Sezioni
- h) il Collegio dei Revisori Contabili
- i) i Proviviri
- l) il Comitato per la Piccola Industria.

ASSEMBLEA

ART. 10

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento dei contributi sociali.

Ciascun socio ha diritto ad un voto ogni 20 dipendenti (o frazione) fino ad un massimo di 25 voti.

Qualora il Consiglio Direttivo nel fissare le modalità per determinare i contributi sociali faccia riferimento a criteri non strettamente proporzionali fra potenzialità aziendale, comunque espressa, e misura del contributo stesso, nell'attribuzione dei voti verrà fatto riferimento ad analogo criterio.

E' ammessa in Assemblea la facoltà di delega, a favore di altri soci o legali rappresentanti di ditte associate, ma ciascun partecipante alla Assemblea non può avere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta e motivata soci che dispongano complessivamente almeno di un quinto del numero totale dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato ai soci almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di eccezionale urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche a mezzo fax, mediante avviso personale ai soci con un preavviso di due giorni, sempre con l'osservanza delle modalità di cui al precedente comma.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti soci che dispongano di un numero di voti almeno pari alla maggioranza del numero totale dei

voti spettanti ai soci. Trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le modificazioni statutarie devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti e comunque con il voto favorevole di almeno un quarto del totale dei voti spettanti ai soci.

Lo scioglimento deve essere deliberato col voto di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti ai soci.

Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, salvo che a maggioranza di voti non si richieda di procedere con un metodo diverso. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Unione e in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.

Il Presidente chiama uno dei soci od il Direttore della Unione a fungere da Segretario dell'Assemblea e dà lettura del verbale dell'Assemblea precedente.

Il verbale viene firmato dal Presidente, dal Segretario e da due degli intervenuti designati dal Presidente all'inizio della seduta.

ART. 11

L'Assemblea nella sua riunione ordinaria da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno, preso atto della relazione del Collegio dei Revisori Contabili, discute ed approva la relazione del Consiglio Direttivo, il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Sono inoltre attribuzioni dell'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente e la approvazione, su proposta del Presidente designato, degli indirizzi e del programma di attività nonché i criteri di individuazione delle deleghe di responsabilità dei Vicepresidenti per la successiva nomina da parte del Consiglio Direttivo.
- b) la nomina del Collegio dei Revisori contabili
- c) la nomina del Comitato Elettorale nel caso previsto dall'art. 13 e la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei limiti previsti dall'art. 13 I° comma. Questi adempimenti devono essere espletati nel corso dell'Assemblea annuale ordinaria che precede la scadenza delle cariche sociali
- d) l'esame dei problemi di importanza fondamentale interessanti l'industria e l'organizzazione dell'Unione per stabilire le direttive di massima da seguire nello svolgimento della attività dell'Unione stessa.

L'Assemblea esamina e si pronuncia in ordine a qualsiasi argomento che, pur rientrando nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo, lo stesso ritenga per la sua particolare importanza di sottoporre all'Assemblea.

COMITATO ELETTORALE

ART. 12

Il Comitato Elettorale, su mandato del Consiglio Direttivo, accerta il numero dei membri del Consiglio Direttivo che compete a ciascuna Sezione, indice le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, dei Consigli delle Sezioni e dei Probiviri e sovrintende a tutto il processo elettorale dalla individuazione dei candidati sino alle votazioni.

I candidati di ogni Sezione sono selezionati da un Comitato di tre saggi che ogni Sezione elegge, con il necessario anticipo, fra gli imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. I tre Saggi operano attraverso la più ampia consultazione degli associati.

Le votazioni si svolgono presso la sede sociale con un seggio organizzato dal Comitato Elettorale e assistito, di norma, da un Notaio o dai Probiviri, che rimarrà aperto per almeno due giorni per consentire la massima partecipazione degli associati. Le votazioni sono convocate con le stesse modalità dell'Assemblea, con un avviso che deve contenere il facsimile della lista dei candidati che sarà consegnata al seggio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variante da 25 a 60, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e comunque resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio al quale deve dare le consegne.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti a scrutinio segreto dalle Sezioni o loro Gruppi in numero proporzionale al complesso dei voti di cui ciascuna Sezione dispone, a norma dell'art. 10 del presente Statuto, ed a un correttivo commisurato al gettito contributivo della Sezione, stabilito ogni biennio dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il correttivo non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dei seggi complessivi.

Chi nella Sezione ottiene il maggior numero di voti assume l'incarico di Presidente di Sezione e diventa membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Unione così come

- il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
- l'ultimo ex Presidente dell'Unione
- il Presidente in carica dell'Unione ove non già eletto in Consiglio Direttivo
- l'eventuale Vicepresidente nominato al di fuori della compagine del Consiglio Direttivo stesso di cui all'art. 17.
- il rappresentante della Piccola Industria di cui all'art. 26.

I Consiglieri che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi motivo durante il biennio sono sostituiti sulla base dei primi della lista dei non eletti della loro stessa Sezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un sesto dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato anche a mezzo fax almeno cinque giorni prima della data della riunione, osservandosi per il resto le norme e le modalità previste dall'art. 8 per la convocazione dell'Assemblea.

Esso è presieduto dal Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente o alla nomina del Comitato di Reggenza il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente uscente. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, del Presidente uscente, presiede i lavori del Consiglio Direttivo il Consigliere più anziano di età anagrafica.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato mediante avviso personale con preavviso di due giorni.

Ciascun membro dispone di un voto. La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno un terzo del numero totale dei componenti del Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Alle riunioni sono invitati, con funzioni consultive, il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, i Delegati di Zona ove istituiti ed i soci che ricoprono incarichi di particolare rilievo nel sistema Confindustria; vi possono partecipare, ove il Consiglio lo ritenga opportuno, esperti anche non soci senza diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Delle riunioni è redatto su apposito registro il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, funzione quest'ultima che viene ordinariamente esercitata dal Direttore dell'Unione o in sua assenza da altra persona incaricata dal Consiglio Direttivo.

ART. 14

Spetta al Consiglio:

- a) svolgere ogni azione per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive di massima stabilite dalla Assemblea;
- b) nominare, ordinariamente nella sua prima riunione, la Commissione di designazione di cui all'art. 18 del presente Statuto;
- c) proporre, con deliberazione ordinariamente da assumere nella sua prima riunione, all'Assemblea il Presidente. Qualora sorgano delle difficoltà per l'individuazione di candidati alla carica di Presidente, il Consiglio ha facoltà in via alternativa di nominare un Comitato di Reggenza. Il Comitato di Reggenza, composto di tre membri scelti fra gli appartenenti al Consiglio Direttivo avrà tutti i compiti ed i poteri del Comitato di Presidenza;
- d) nominare, su indicazione del Presidente e nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente stesso, i Vice Presidenti dell'Unione in numero da 4 a 12

- tra i componenti del Consiglio Direttivo, salvo l'eventuale socio non appartenente al Consiglio Direttivo previsto dall'art. 17, quinto comma. In questo caso la carica di Vice Presidente rende automatica l'appartenenza dello stesso al Consiglio Direttivo dell'Unione. La proposta del Presidente e la nomina dei Vicepresidenti da parte del Consiglio Direttivo devono attenersi ai criteri di individuazione delle deleghe di responsabilità approvati dalla Assemblea che ha nominato il Presidente;
- e) deliberare sulla costituzione delle Sezioni di attività e Gruppi omogenei nonché sull'introduzione di regolamenti specifici in determinate Sezioni, sulla base di accordi nazionali sottoscritti in seno al Sistema Confindustria, tesi a disciplinare aspetti operativi e organizzativi delle medesime;
 - f) nominare il Direttore fissandone le attribuzioni ed i poteri che esulino da quelli dell'art. 28; provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
 - g) fissare la misura del contributo dovuto dai soci e le modalità di esazione;
 - gbis) deliberare relativamente a contributi, adesioni o partecipazioni in società e/o enti di significativa entità (avuto riferimento al capitale investito rispetto al Fondo Comune) ovvero fissare i limiti per le deliberazioni del Comitato di Presidenza;
 - h) esprimere parere sul conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Unione, per l'approvazione da parte della Assemblea;
 - hbis) redigere e sottoporre all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
 - i) esaminare i ricorsi in merito alla reiezione delle domande di ammissione a socio;
 - l) provvedere a quanto altro ritenga utile al conseguimento dei fini sociali;
 - m) designare uno dei Vice Presidenti perché sovrintenda alla gestione amministrativa dell'Unione in conformità alle direttive e decisioni del Comitato di Presidenza;
 - n) costituire Comitati Permanenti per aree di attività dell'Unione e Commissioni per l'esame di particolari questioni;
 - o) delegare ad alcuni dei componenti del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, incarichi temporanei per particolari materie;
 - p) nominare tra i soci eventuali Delegati di Zona;
 - q) predisporre per l'Assemblea proposte di massima per le modifiche statutarie;
 - r) deliberare i regolamenti dell'Unione e di esecuzione dello Statuto

COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 15

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, con incarico biennale e rieleggibili, salvo quanto disposto per il Presidente al successivo art. 17, 4° comma; di esso potrà fare parte anche un rappresentante del Consiglio Direttivo dei Giovani Industriali.

Il doppio inquadramento dell'azienda rappresentata costituisce requisito indispensabile per l'accesso alla carica di Presidente o di Vicepresidente.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti ivi compreso il Presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, può delegare a sostituirlo un Vice Presidente. La partecipazione al Comitato di Presidenza non è delegabile.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si provvede mediante lo scrutinio segreto.

Il Presidente ed i Vice Presidenti o il Comitato di Reggenza restano in carica fino alla nomina dei successori a norma di Statuto, anche se nel frattempo cessano dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Comitato di Presidenza o il Comitato di Reggenza, nella ipotesi prevista dall'art. 14 lett. c), è delegato dal Consiglio Direttivo per provvedere alla ordinaria amministrazione della Unione.

Inoltre:

- delibera in ordine alle domande di ammissione dei soci;
- delibera in ordine alle sanzioni a carico dei soci che non ottemperino agli obblighi derivanti dallo Statuto od alle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- determina le norme interne di funzionamento della Unione e l'organico del personale;
- provvede alla assunzione ed al licenziamento del personale (salvo quanto disposto dall'articolo 14, lett. f);
- determina, su proposta del Direttore, gli emolumenti per tutto il personale;
- dà attuazione agli indirizzi ed alle delibere del Consiglio Direttivo ed assume le relative iniziative ed azioni;
- assume deliberazioni relativamente a contributi, adesioni o partecipazioni in società e/o enti solo nel caso in cui il valore del contributo, adesione o partecipazione risulti non significativo (avuto riferimento al capitale investito rispetto al Fondo Comune) informando comunque il Consiglio Direttivo alla prima riunione ovvero assume deliberazioni per contributi, adesioni e partecipazioni nel rispetto dei limiti fissati dal Consiglio Direttivo e lo informa alla prima riunione;
- designa i rappresentanti dell'Unione in società collegate ed organismi esterni e informa inoltre il Consiglio alla prima riunione;
- predisporre per il Consiglio il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Nel caso in cui si manifestino eventi improvvisi e suscettibili di recare gravi danni alla economia del comprensorio e che richiedano la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, il Comitato di Presidenza può adottare nel frattempo provvedimenti esorbitanti dalla propria competenza e rientranti nelle attribuzioni degli organi suddetti.

Il Comitato di Presidenza, a fini esclusivamente consultivi o informativi su argomenti o problemi di particolare rilevanza, può convocare con semplice lettera o fax i soci in Assise generale, senza gli adempimenti e le formalità previste per l'Assemblea; l'Assise può esprimere mozioni, pareri o raccomandazioni ma non delibere.

PRESIDENTE

ART. 17

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine la Commissione di designazione di cui all'art. 18 sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni sulle quali il Consiglio decide a scrutinio segreto.

Al Consiglio Direttivo devono inoltre esser sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongono di almeno il 15% (quindici per cento) dei voti in Assemblea, purchè queste vengano presentate almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente che dura in carica due anni, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Unione in qualsiasi sede e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Presiede l'Assemblea, a meno che la medesima non decida diversamente per votazione, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza; propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Vice Presidenti ed a tal fine ha la facoltà di indicare, limitatamente ad un nominativo, anche un socio non appartenente al Consiglio Direttivo stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza al quale deve riferire immediatamente.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente da lui designato. In mancanza di designazione, dal più anziano.

In caso di ruolo vacante in carica del Presidente - per qualsiasi motivo - nel corso dei primi 18 mesi del mandato, il Comitato di Presidenza provvede in prima istanza alla ordinaria amministrazione delegando ad uno dei suoi componenti la rappresentanza legale dell'Unione. L'Assemblea per la nomina del Presidente deve avvenire entro tre mesi dall'inizio della vacanza. Il Presidente così eletto resta in carica fino alla naturale scadenza degli organi sociali: questo periodo di esercizio del mandato non viene conteggiato ai fini di quanto previsto dall'art. 17 comma 4. Se il ruolo vacante si verifica negli ultimi sei mesi del mandato, il Comitato di Presidenza provvede alla gestione dell'Unione delegando ad uno dei suoi componenti la rappresentanza legale. In caso di anticipata vacanza di uno o più Vicepresidenti, il Consiglio provvede alla sostituzione secondo il punto d) dell'art. 14.

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

ART. 18

Al fine di esperire, in via riservata in occasione della nomina del Presidente dell'Unione, la più ampia consultazione degli associati è costituita una Commissione di designazione composta di tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.

La Commissione resta in carica due anni, è eletta nella prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo e non può esser rieletta che per un ulteriore mandato biennale.

La Commissione svolge la propria attività predisponendo un calendario pubblico in tempi definiti svolgendo audizioni solo presso la sede sociale, anche con l'ausilio di video e audio conferenze e mediante email e lettere riservate.

Predisporre una relazione finale al Consiglio Direttivo e ha l'obbligo di sottoporre eventuali candidature che siano sostenute per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari

CONSIGLI DI SEZIONE

ART. 19

Ogni Sezione elegge il proprio Presidente di Sezione ed il Vicepresidente di Sezione, nonché un Consiglio di Sezione che durano in carica due anni.

Il numero dei componenti il Consiglio della Sezione deve essere almeno pari al numero che, a termine dell'art. 13, compete alla Sezione per i suoi rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo.

Qualora nell'ambito della Sezione siano costituiti uno o più Gruppi omogenei, i Capi Gruppo dovranno essere scelti fra i componenti il Consiglio di Sezione.

Nelle votazioni, nell'ambito di ciascuna Sezione, i soci dispongono dello stesso numero di voti previsti dall'art. 10 per l'Assemblea.

ART. 20

- I Consigli di Sezione presieduti dal Presidente di Sezione hanno i seguenti compiti:
- a) esaminare i problemi specificatamente interessanti gli appartenenti alla Sezione;
 - b) formulare proposte interessanti gli appartenenti alla Sezione da sottoporre a tutti gli organi della Unione;
 - c) esaminare e pronunciarsi su tutti i problemi che il Consiglio Direttivo ritiene di dover loro sottoporre.

CONSULTA DELLE SEZIONI

ART. 21

La Consulta delle Sezioni, presieduta da un membro del Comitato di Presidenza è composta da tutti i Presidenti di Sezione.

Si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La Consulta delle Sezioni ha funzioni consultive del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo nei compiti ad essi delegati ed in particolare in merito alle problematiche delle Sezioni e dei Gruppi merceologici.

In particolare esprime proposte e pareri Comitato di Presidenza ed al Consiglio Direttivo in ordine ai temi della partecipazione associativa e della collaborazione trasversale tra Sezioni. In generale può pronunciarsi su tutti gli argomenti di interesse organizzativo.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 22

Il Collegio dei Revisori contabili è eletto dall'Assemblea.

I Revisori durano in carica due anni.

Il Collegio è composto da tre Revisori contabili effettivi e da due supplenti, scelti anche al di fuori dell'Associazione.

Almeno uno dei Revisori contabili effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Risultano eletti Revisori contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. Nel caso in cui tra i Revisori contabili effettivi eletti non ci sia almeno un Revisore avente le caratteristiche di cui al precedente comma IV, subentra, al posto dell'ultimo degli eletti, il primo dei non eletti che abbia la suddetta qualifica.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.

I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità dell'andamento della gestione economico-finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi partecipano di diritto, senza voto deliberativo, alle Assemblee dell'Associazione. Il Presidente del Collegio è invitato, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

L'attuale Collegio dei Revisori dei Conti rimarrà vigente fino alla naturale scadenza dei suoi componenti.

PROBIVIRI

ART. 23

I Probiviri, in numero di cinque, sono eletti in sede di votazione per il Consiglio Direttivo e per i Consigli di Sezione, durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

L'elezione avviene su una lista di un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire. A tal fine, nel convocare le elezioni, il Presidente del Comitato Elettorale invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Unione.

Ai Probiviri sono deferite, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualsiasi natura, sia organizzativa, sia per quant'altro insorga tra associate o tra associate ed Associazione in merito alla interpretazione del presente Statuto. Le pronunce dei Probiviri, che si potranno avvalere delle più ampie facoltà di istruttoria e di indagine, sono inappellabili.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione di una controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti.

I Probiviri così nominati designano il Presidente del collegio arbitrale nella persona di un Proboviro in carica, nonché, eventualmente, un ulteriore Proboviro in carica, con funzioni di arbitro, per il raggruppamento del più basso numero dispari.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

I Probiviri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio, con lodo irrituale pronunciato entro centoottanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea dell'Associazione.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alle norme confederali in materia.

L'attuale Collegio dei Proviviri rimarrà vigente fino alla naturale scadenza dei suoi componenti.

Spetta ai Proviviri esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sui candidati a cariche direttive associative o a cariche di rappresentanza esterna, parere che deve essere citato prima delle votazioni per tutte le cariche associative ed esterne; richiedono inoltre autocertificazione ai candidati alle cariche di vertice associativo (Presidente e Vicepresidenti) per l'assenza di precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e di procedimenti penali in corso.

DELEGATI DI ZONA

ART. 24

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, può nominare tra i soci Delegati di Zona cui affidare funzioni consultive e di coordinamento per particolari problemi del territorio di competenza.

I Delegati di Zona, qualora non rivestano anche la carica di Consiglieri dell'Unione, sono invitati ed hanno funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

ART. 25

Nell'ambito dell'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Gruppo si propone di promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Unione e Vicepresidente dell'associazione e dovrà espletare, in via prevalente e continuativa, l'attività di imprenditore.

COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA

ART. 26

Nell'ambito dell'Unione è costituito il Comitato per la Piccola Industria che provvede ad eleggere, tra i propri componenti, il suo Presidente che diviene di diritto membro del Consiglio Direttivo.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle Sezioni di cui all'articolo 8, aventi aziende con meno di 15 dipendenti, eletto nel loro ambito dai rappresentanti di imprese che occupino normalmente non più di 15 dipendenti.

Il Comitato Piccola Industria potrà essere sostituito - con delibera del Consiglio Direttivo - da un Delegato per la Piccola Industria, nominato dal Consiglio Direttivo, che rappresenta l'Unione nel sistema confederale della Piccola Industria.

CARICHE SOCIALI

ART. 27

Le cariche dell'Unione sono gratuite.

Le nomine delle cariche sociali sono fatte a scrutinio segreto salvo quanto previsto dall'art. 16 per le nomine non relative all'ordinamento dell'Unione.

Gli eletti alle cariche sociali possono essere rieletti alla scadenza, salvo quanto previsto all'art. 17 per il Presidente.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

DIRETTORE

ART. 28

Il Direttore è nominato su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio Direttivo e da questo stesso organo può essere revocato, su proposta del Comitato di Presidenza.

Egli coadiuva il Comitato di Presidenza nella esecuzione delle attività dell'Unione.

E' responsabile del funzionamento della sua struttura e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Egli risponde al Comitato di Presidenza.

Sul piano delle competenze operative il Direttore:

- propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statuari;
- partecipa a tutte le riunioni degli Organi sociali, Comitati e Commissioni;
- provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'Organizzazione della rappresentanza industriale;
- è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovrintendere ai servizi, del cui andamento è responsabile. In particolare propone al Comitato di Presidenza le assunzioni ed i licenziamenti del personale, il trattamento economico e normativo dello stesso;
- per delega del Presidente o del Comitato di Presidenza nelle rispettive attribuzioni, può rappresentare l'Unione negli Organi Direttivi di Enti ed Organizzazioni cui l'Unione partecipi.

FONDO COMUNE DELL'UNIONE, CONTRIBUTI E BILANCI

ART. 29

Il fondo comune dell'Unione è costituito da:

- a) il contributo annuo che i soci sono tenuti a versare e sul quale i soci stessi non hanno diritto al rimborso. I soci non sono titolari di quote. Qualora in futuro si decida di emettere quote, le stesse non saranno trasmissibili.
I criteri per la fissazione dei contributi annui e le relative modalità di pagamento sono stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo tenuto anche conto dei criteri confederali in tema di assetto contributivo unitario del sistema.
I soci sono tenuti a versare gli acconti, salvo conguagli, sui contributi richiesti dall'Unione nel corso dell'annata.
La mancata contestazione da parte dei soci entro 30 giorni, degli estratti conto emessi dall'Unione successivamente al conguaglio, rende gli stessi definitivi e non più contestabili. La contestazione generica senza essere accompagnata da idonea documentazione e da indicazione specifica dei dati eccepiti dal socio per la determinazione dei contributi non è valida e rimane priva di effetti;
- b) le eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) le erogazioni ed i lasciti costituiti a favore dell'Unione e la eventuale devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.

Gli atti della gestione economica e finanziaria del fondo comune eccedenti la ordinaria amministrazione, tra cui le deliberazioni relative alle partecipazioni significative, e gli investimenti di capitale, ad eccezione degli investimenti in titoli di Stato o in strumenti finanziari assimilati e/o comunque equiparabili in considerazione del limitato profilo di rischio che sono di competenza del Presidente, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il fondo comune dell'Unione con ogni suo incremento o accessione è indivisibile tra gli associati; in caso di cessazione della condizione di associato dovuta a qualsiasi causa, l'associato non può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

ART. 30

Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre alla Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo ed a quella certificativa del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo dovrà presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al Collegio dei Revisori Contabili almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il conto preventivo ed il conto consuntivo, che verranno redatti utilizzando per quanto compatibili le indicazioni confederali, debbono restare depositati in copia, insieme con la

relazione del Collegio dei Revisori Contabili, nella sede dell'Unione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e, finché siano approvati, i soci possono prenderne visione.

Il conto consuntivo, sottoposto a revisione contabile, è poi trasmesso a Confindustria, in base agli appositi Regolamenti confederali.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART 31

I provvedimenti disciplinari previsti a carico dei soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dalle deliberazioni dei competenti organi sociali oppure che violino manifestamente e gravemente il Codice Etico di Confindustria sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione da ogni attività per un periodo non superiore a 6 mesi;
- c) la esclusione;
- d) la espulsione.

I provvedimenti di cui sopra vengono deliberati a seconda della gravità delle infrazioni.

Potrà farsi luogo alla sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a 6 mesi, quando il socio, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impostegli.

La sospensione potrà altresì essere applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla applicazione della censura.

Potrà farsi luogo alla esclusione quando il socio sia moroso al pagamento dei contributi sociali.

Ovviandosi successivamente da parte del socio alla morosità che ha dato luogo alla esclusione, l'interessato non riacquista automaticamente la qualità di socio, ma potrà sottoporre nuova richiesta di ammissione al Comitato di Presidenza il quale delibererà in merito.

Potrà farsi luogo alla espulsione per:

- a) recidivo nelle mancanze che dettero luogo a precedenti sospensioni, ovvero per particolari gravità delle violazioni agli obblighi derivanti al socio dallo Statuto, nonché dalle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- b) condanna passata in giudicato che importi la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata;
- c) compimento di atti che abbiano arrecato nocimento agli interessi morali o materiali della Unione.

Le deliberazioni in merito alle sanzioni disciplinari sono di competenza del Comitato di Presidenza il quale, prima di usare la facoltà di cui sopra, dovrà contestare al socio gli addebiti con lettera raccomandata dandogli un termine non minore di 10 giorni per presentare le giustificazioni e sentire il parere delle altre componenti primarie interessate. In caso di parere difforme la questione è devoluta alla Confindustria.

Contro il provvedimento del Comitato di Presidenza l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro 15 giorni dalla data di notificazione della delibera della sanzione, ai Proviviri. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi in ordine al provvedimento adottato.

Per quanto riguarda il provvedimento della esclusione per morosità il socio potrà proporre ricorso entro gli stessi termini purché nel frattempo abbia provveduto al pagamento dei contributi dovuti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 32

In caso di scioglimento della Unione, da deliberare dalla Assemblea a norma dell'art. 10, l'Assemblea stessa contemporaneamente dovrà provvedere alla nomina del liquidatore, determinandone i poteri e deliberando sulla destinazione del patrimonio sociale, esclusa peraltro la facoltà di deliberare nel senso di ripartire il patrimonio sociale fra le ditte associate. E' fatto comunque obbligo, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

LIMITI AL CUMULO DI CARICHE E INCOMPATIBILITA'

ART. 33

Al fine di consentire al maggior numero di aziende associate di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative, privilegiando l'obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.

Coloro che ricoprono la carica di Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, Presidente o Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori, componente della Commissione di Designazione, Probiviro, sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa al momento:

- a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri devono dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, intervengono d'ufficio i Probiviri confederali.

NORME GENERALI

ART. 34

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.